



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1100 del 05.02.2026**

**Corte Sportiva di Appello n.21**

Seduta del giorno 05.02.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Vincenzo Vivis; avv. Daniele Grano:

- visto il reclamo presentato dalla società Crazy Team Basket Scafati codice FIP 054848 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 700, di cui al C.U. n° 980 del 26/01/2026, relativo alla gara n° 710 del campionato di categoria Divisione regionale 1, con il quale è stata comminata alla società Crazy Team Basket Scafati:

la perdita della gara con il punteggio 0 – 20 per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa (a seguito di atto di violenza da parte del capitano della squadra A nei confronti di uno degli arbitri impossibilitato pertanto a proseguire l'incontro) [art. 31 RG];

al tesserato LUIGI DI SOMMA l'inibizione determinata dal 26/01/2026 al 26/01/2030 per atti di violenza nei confronti degli arbitri (Nella fattispecie, il sig. Luigi Di Somma inseguiva uno degli arbitri dalla linea di fondo sino a centrocampo, al fine di protestare avverso una decisione di questi. Espulso, si poneva faccia a faccia con l'arbitro, colpendolo prima con una testata alla parte destra del viso e successivamente con uno schiaffo all'altezza dell'orecchio sinistro. Fermato da alcuni giocatori nel tentativo di persistere nell'azione violenta, tentava di raggiungere l'altro arbitro, minacciandolo. Espulso, non abbandonava il campo di gioco, continuando a minacciare la coppia arbitrale. L'arbitro colpito al volto era costretto a recarsi in ospedale dove veniva refertato con prognosi di giorni 5) e per tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/2c RG rec. art. 21,5a RG, art. 36 RG rec.];

- letto il ricorso presentato dalla società Crazy Team Basket Scafati;

- ascoltato personalmente l'avv. Alfonso Francesco Federico D'Aniello, il quale si riportava integralmente al contenuto del ricorso, contestando le ragioni alla base del provvedimento di primo grado. In particolare:

- l'applicazione da parte del primo giudice dell'ipotesi di cui all'art. 33,1/2c RG in luogo di quella di cui all'art. 33,1/2b RG, in quanto la gara poteva essere continuata con la direzione dell'altro arbitro;
- la mancata concessione di attenuanti generiche;
- la insussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 RG (non aver abbandonato il campo da gioco immediatamente dopo essere stato espulso);
- ascoltato il tesserato sig. Di Somma il quale si scusava di quanto accaduto, descrivendo i fatti come riportati nel ricorso;
- sentito telefonicamente il secondo arbitro, sig. Criscuolo Andrea, il quale confermava integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale, soffermandosi, in particolar modo, sulle lesioni patite in conseguenza della condotta tenuta dal Di Somma;

- sentito telefonicamente il primo arbitro, sig. Faiella Prisco, il quale confermava integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale, precisando altresì che, in seguito alla condotta del Di Somma, la gara veniva sospesa e, recatisi negli spogliatoi, gli arbitri dapprima provvedevano a mettersi in contatto con le Forze dell'Ordine, ricevendo comunicazione dell'impossibilità di un intervento, e, appurato altresì lo stato di salute del secondo arbitro, decidevano per la interruzione della gara.

### **TANTO PREMESSO**

Osserva quanto segue:

- sul primo motivo di impugnazione, occorre osservare che nel caso di specie l'impossibilità a continuare la gara è stata determinata non già da un fatto accidentale, occorso all'arbitro, indipendente dalla condotta di soggetti terzi, bensì dal comportamento violento del tesserato espulso, atto a configurare l'ipotesi di cui all'art. 31 RG, con la conseguente applicazione dell'art. 33,1/2c RG), così come ritenuto dal primo giudice.

- sul secondo motivo di impugnazione, pur non ritenendo applicabile l'art. 36 RG, che va pertanto escluso, si ritiene non applicabile alcuna attenuante, visti i numerosi e reiterati provvedimenti a carico del sig. Di Somma Luigi nell'ultimo quinquennio, tali da configurare l'ipotesi di recidiva di cui agli artt. 24,2a) e 24,2b) (*"la sanzione può essere aumentata fino alla metà"*), nonché alle aggravanti specifiche di capitano nonché dirigente di società di cui all'art. 21,5a) RG;

- ritenuto pertanto che, dall'istruttoria espletata, la fattispecie in esame rientri nell'ipotesi di cui agli articoli 31 RG, 33,1/2c) RG rec., 21,5a RG, 36 RG rec., così come correttamente inquadrata dal giudice sportivo;

### **PQM**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esclusa l'aggravante di cui all'art.36 RG, conferma il provvedimento del Giudice di primo grado.

Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

*Napoli, 05 febbraio 2026*

Il Presidente  
Avv. Domenico Pennelli